

PI.M.U.S

(Piano di Montaggio Uso e Smontaggio)
dei ponteggi, dei castelli di carico e dei trabattelli.

Dopo i piani di sicurezza: P.S.C., P.S.S., P.O.S., P.d.L., arriva il PI.M.U.S. ed è subito caos.

Il D.Lgs. 8 Luglio 2003, n° 235 è entrato in vigore il 19 Luglio 2005; integra e modifica il D.Lgs. 626/94.

di Salvatore Esposito

–Tecnico della Prevenzione dell’A.S.1 di Paola -

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 235/2003, che ha recepito la direttiva comunitaria n.2001/45/CE “ Lavori in quota”, i datori di lavoro delle imprese esecutrici di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, dovranno provvedere, in funzione della complessità del ponteggio scelto, a far redigere , a mezzo di persona competente, il **PIMUS**.

Fino ad oggi si è parlato, discusso, cercato di capire le differenze dei rispettivi piani quali **P.S.C., P.O.S., P.S.S., P.d.L.**; e quando si sperava che tutto fosse palese , ecco il nuovo piano a creare quasi “ incredulità” in molti tecnici che, interpellati all’uopo, si sono dimostrati ignari del decreto n° 235/2003.

Questo piano va ad aggiungersi a quelli già esistenti creando una “ selva “ che, a mio parere, al momento, genera ulteriore confusione tra gli operatori.

Parlando con alcuni datori di lavoro di imprese edili sui nuovi “ avvenimenti “ in materia di sicurezza, gli stessi mi dicevano “...Ispettore, con queste carte.....ci costano un sacco di soldi e poi tutti questi pianisono quasi uguali“.

La confusione tra i datori di lavoro c’è. La stessa è comunque dovuta soprattutto alla mancata formazione e informazione che moltissimi di essi non hanno, ma che dovrebbero avere al pari di tutti coloro che operano nel settore dell’edilizia. Bisogna fare chiarezza e dare una giusta informazione agli addetti ai lavori sui vari piani che, se redatti e fatti



Foto 1- Lavoratore durante la realizzazione delle travi perimetrali. Non è stato allestito alcun ponteggio né opere provvisorie.

osservare con serietà e professionalità, ci evitano di vedere scene di lavoratori equilibristi su

costruzioni prive di ponteggi metallici o ponti di sicurezza a sbalzo, mettendo in serio pericolo la propria incolumità (**foto 1**) .

Comunque è doveroso precisare che anche se tra i vari piani di sicurezza :

Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 494/96 e ss.mm.)

Piano Sostitutivo di Sicurezza (L. 109/94)

Piano di Lavoro (D.Lgs. 277/91)

Piano Operativo di Sicurezza (D,Lgs.494/96 e ss.mm)

Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (D.Lgs. 235/2003),

ci possano essere analogie , gli stessi si differenziano per contenuti ed obiettivi.

In questi giorni caldi ed afosi del mese di Agosto, abbiamo discusso del D.Lgs. n°235/03 nel “ **Corso di specializzazione per la sicurezza del lavoro con verifica di apprendimento**” che si è tenuto in Scalea presso l’Aula Centro Formazione Informatica di via P.Mancini n°75.

Tale corso organizzato dal Collegio Provinciali dei Geometri di Cosenza si è concretizzato, grazie al caparbio impegno del Presidente Giuseppe Caterini .

I corsisti si sono ritenuti dei privilegiati, nei confronti di moltissimi tecnici ai quali il decreto innanzi citato è a loro ancora sconosciuto, ed hanno affrontato con impegno e capacità anche su quanto dettato dalle nuove direttive del D.Lgs. 235/03.




Foto 2- la base dei montanti del ponteggio metallico, “poggiano “ sul vuoto

E’ opportuno precisare che l’**art.5 del D.Lgs. 235/03** ha apportato delle integrazioni all’**art. 36, D.Lgs. 626/94** per quanto attiene gli “ **Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota**”, “**Obblighi dei datori di lavoro relativi all’impiego delle scale a pioli** “, “ **Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego di ponteggi**” e “ **Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi** “.

Quanto sarà trattato in questo articolo è relativo all’**art. 36-quater- del D.Lgs.626/94** (**obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi**).

Il datore di lavoro, con le nuove disposizioni dettate dal precitato articolo, deve:

- redigere un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego. Il datore di lavoro è esonerato da quanto innanzi citato, nel momento in cui il ponteggio da montare rispetta quanto disposto ai capi IV,V e VI del D.P.R. 164/56 (non certamente quanto evidenziato nella **foto 1**);

- provvedere a redigere ,a mezzo di persona competente, un piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto. Il piano è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati;

Il datore di lavoro deve inoltre assicurare che:

- non sia possibile lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio per cui è opportuno fissare gli stessi su una superficie di appoggio; che i piani di posa degli elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente; che il ponteggio sia stabile (ciò dovrebbe evitare che possa verificarsi quanto nella **foto 2**) ; che dispositivi appropriati impediscano lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote (tra battelli) durante l'esecuzione dei lavori in quota; che le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire;che il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire, durante l'utilizzo, lo spostamento degli elementi componenti, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute;
- siano evidenziate le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico;
- i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste (come si evince dalla **foto 3**);

La formazione dei lavoratori ha carattere teorico-pratico e deve essere relativa :

- alla comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- alla sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- alle misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- alle misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- alle condizioni di carico ammissibile;
- a qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

Al momento, poiché nei cantieri vengono utilizzati diversi tipi di ponteggi, si desume che devono essere redatti altrettanti PIMUS e precisamente:

- PIMUS** per ponteggi fissi a telai
- PIMUS** per ponteggi a tubi e giunti
- PIMUS** per ponteggi misti- fissi a telai / tubi e giunti
- PIMUS** per castelli di carico
- PIMUS** per tra battelli o punti su ruote.

Il PIMUS può essere formato in due parti:

- nella prima ,si può riportare tutto ciò che riguarda la parte generale dei ponteggi e precisamente le modalità del montaggio, le caratteristiche tecniche ed il tipo di ponteggio;

- nella seconda , le informazioni specifiche del sito del cantiere dove dovrà essere installato il ponteggio e se possibile corredare il tutto con fotografie, schede e ciò che possa essere di utile al personale addetto al montaggio.

Poiché nel Decreto Legislativo di che trattasi non sono stati riportati i contenuti minimi da prevedere nel PIMUS , si ritiene opportuno includere in detto piano:

- a) la identificazione della società che si occuperà delle operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio;
- b) la identificazione del cantiere dove verrà montato il ponteggio;
- c) la marca del ponteggio con relativo registro di manutenzione;
- d) il nominativo del preposto addetto al controllo e verifica del montaggio e smontaggio del ponteggio;
- e) le modalità di controllo dei singoli elementi prima di essere utilizzati e dei DPI di III categoria da utilizzare durante le fasi di montaggio e smontaggio;
- f) le indicazioni sul corretto tracciamento del ponteggio da installare e modalità di verifica delle basette dei montanti nonché distanza dei montanti dal fabbricato, verifica della linearità e verticalità , nonché modalità di ancoraggio del ponteggio al fabbricato;
- g) i comportamenti da adottare in caso di avversità delle condizioni atmosferiche;
- h) le modalità di realizzazione, se necessario, della mantovana o parasassi;
- i) le specifiche inerenti il montaggio di travi prefabbricate o altro , mensole ,pezzi speciali, teli o cartelli pubblicitari;
- j) la specifica tecnica da utilizzare durante lo smontaggio del ponteggio;
- k) le procedure di verifica finale e collaudo.



Foto 3- Idoneo ponteggio metallico con rete di protezione.

Si consiglia inoltre di allegare al PIMUS :

- 1) copia del libretto di manutenzione e relativa autorizzazione ministeriale;
- 2) eventuale progetto del ponteggio e relativo calcolo della struttura, se supera i 20m o nel caso in cui vengono utilizzati ponteggi misti;
- 3) i nomi dei lavoratori addetti alle operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio con i relativi attestati di formazione;
- 4) copia dell'attestato di formazione del preposto avente funzioni di controllo;
- 5) dichiarazione di conformità dell'eventuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- 6) copia del registro o delle schede di verifica e controllo dei singoli elementi così come sancito dal D.P.R. n°359/1999 nonché circolare ministeriale dell'11.07.2000 n° 46.

Da quanto sopra esposto si può concludere che il PIMUS è uno strumento operativo in cantiere, che indica le modalità corrette con le quali si deve montare, utilizzare e smontare un ponteggio metallico.

Ci auguriamo che tale strumento possa essere un altro contributo per far sì che domani gli infortuni, per quanto attiene nella fattispecie, possano essere solo casuali e non causali.